

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO CREDITO COOPERATIVO

Via Perlena 78 - 36030 Fara Vicentino (VI)

Tel.: 0445/800800 - Fax: 0445/800888

Email: info@bancasangiorgio.it Sito internet: www.bancasangiorgio.it

Registro delle Imprese C.F. P.IVA 00232120246

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4302.6.0 - cod. ABI 08807

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A161113

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO ESTERO

Struttura e funzione economica dell'operazione

La fideiussione è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con l'obbligato principale, il pagamento dei debiti presenti e futuri da parte dell'obbligato stesso nei confronti della banca, entro un limite di importo predeterminato.

Il credito di firma è il contratto con cui la banca garantisce il pagamento di un debito di un cliente nei confronti di un soggetto terzo.

In particolare se la Banca autorizza il cliente a emettere o a far emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la Banca garantisce l'obbligazione del cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma.

Con le aperture di credito di firma, la Banca si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo del c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla Banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

Principali rischi (generici e specifici)

Il rischio che grava sul *fideiussore* è quello di dover pagare i debiti dell'obbligato principale fino alla concorrenza dell'importo predeterminato nel contratto.

Il principale rischio per i *crediti di firma* è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla Banca, dalla restituzione alla Banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

Tutte le operazioni denominate in divise (valute) estere sono soggette ai rischi derivanti dalle oscillazioni del rapporto di cambio contro l'Euro.

I tassi di riferimento per le divise estere (USD,CHF,JPY,ecc.) sono diversi dal tasso di riferimento per EURO.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Commissioni di apertura	0,3% Minimo: € 50,00
Spese di apertura	€ 40,00
Commissioni di garanzia	0%

Commissioni di modifica	0,3% Minimo: € 50,00
Spese di modifica	€ 40,00
Recupero spese TELEX/SWIFT	€ 0,00
Rilascio lettere d'impegno, integrazioni, appendici a fideiussioni in essere	€ 50,00
Rilascio Dichiarazione Sostitutiva ex DPR 445/2000 (certificazioni poteri di firma):	€ 50,00
Spese di estinzione	€ 40,00

Le commissioni sui crediti di firma vanno addebitate in via totalmente anticipata nel caso di crediti di firma di durata inferiore all'anno.

Nel caso di crediti di firma di durata superiore all'anno invece le commissioni vanno addebitate ogni anno, con addebito comunque anticipato per ciascun anno.

La riduzione dell'importo garantito o la restituzione anticipata della fidejussione bancaria non comportano la restituzione o riduzione delle relative commissioni.

Eventuale riduzione dell'importo del credito di firma rilasciato (se prevista nel testo fidejussorio) e la riduzione delle relative commissioni, potranno essere effettuate solo in coincidenza con la data di scadenza e/o tacito rinnovo della fidejussione stessa, fino alla sua totale estinzione.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. Il recesso diviene efficace trascorsi 30 giorni lavorativi successivi al giorno di ricevimento della lettera raccomandata.

In caso di recesso il fideiussore risponde sia delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso diviene efficace sia di quelle che venissero a sorgere successivamente, ma in dipendenza di rapporti esistenti al momento in cui è divenuto efficace il recesso..

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 30 giorni lavorativi successivi al ricevimento da parte del fideiussore receduto della lettera liberatoria della banca, nella quale è comunque indicato l'eventuale debito in essere al momento in cui è divenuto efficace il recesso e per il quale il fideiussore continua a rispondere.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Perlana, 78 – 36030 San Giorgio di Perlana – VI) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta entro i 30 giorni ed intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Riferimenti:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca,

FOGLIO INFORMATIVO SERVIZIO ESTERO - FIDEIUSSIONI E GARANZIE

grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Avallo	Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data
Fideiussione	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio) garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Debitore principale	è la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca.
Fideiussore	è la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca, obbligandosi, solidalmente insieme al debitore principale, a garantire il pagamento di quest'ultimo alla banca.
Interessi di mora	Importo che il fideiussore deve corrispondere in caso di suo ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto in qualità di garante.
Solidarietà fra fideiussori	È il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.